



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica

Via Toscana, 45

Tel. 0874/424574

Fax 0874/424558

e.mail: lavalle.antonella@mail.regione.molise.it

Regione Molise

Assessorato Politiche Salute

Prot. 0004702/12 Del 03/04/2012

Partenza



Direttore Generale
Direttore Sanitario
Direttore Amministrativo
ASReM

UU.OO. Farmaceutica Territoriale
Campobasso
Termoli
Isernia
ASReM

U.O. Medicina Penitenziaria
c/o Ospedale Cardarelli di Campobasso
SEDE

Referente Farmaceutica per il Piano
Di Rientro
dott.ssa SISTO

Presidente Federfarma

Rappresentanti sindacali
FIMMG
SMI
SNAMI
INTESA SINDACALE

Molise Dati s.p.a.

Oggetto: Rettifica circolare del 17/02/2009 prot. n.2574 su chiarimenti esenzioni partecipazioni spesa farmaceutica e circolare del 09/11/2011 prot. n.14446 esplicativa applicazione tickets introdotti con decreti commissariali n. 87/2011 e n. 97/2011 .

In riferimento alle circolari di cui all'oggetto, con le quali veniva stabilita l'esenzione dal pagamento della differenza di prezzo con quello più basso del farmaco di riferimento per le categorie R (malattie rare)/ G (invalidi di guerra)/ V (vittime del terrorismo) - come da circolare n.2574/2009 e circolare n.14446/2011 - e categoria D (detenuti) - come da circolare n.14446/2011 - si comunica quanto segue.

*In seguito a richieste di parere - prot. n. 15377/2011 e n. 1180/2011 - inoltrate al Ministero della Salute e riscontro da parte dello stesso Ministero con note n.41802/2011 e n.5321/2012, in relazione all'esenzione dal pagamento della differenza di prezzo tra farmaco prescritto e farmaco di riferimento con prezzo più basso - **riguardo alle categorie per le quali la legge nazionale preveda esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica** - è emerso che:*

il beneficio di cui all'art.7 della legge 405/2001- esenzione dal pagamento della differenza di prezzo tra farmaco prescritto e farmaco di riferimento con prezzo più basso - è riconosciuto alle sole categorie degli invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie (ex art.7 della medesima legge 405/2001) e degli invalidi vittime del terrorismo e delle stragi di tal matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori (come chiarito dalla Direttiva della PCDM del 27/07/2007 che ha offerto una interpretazione della normativa sulla vittime del terrorismo);

*non è estensibile, invece, il ridetto beneficio agli affetti da patologie rare che, ai sensi del DM 18/05/2001 n. 279, hanno diritto ad usufruire, in regime di esenzione, di tutte le prestazioni appropriate ed efficaci al trattamento e monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti, con riferimento esclusivo alle prestazioni specialistiche ambulatoriali (non si estende pertanto ai farmaci); **conseguentemente, gli affetti da patologie rare sono tenuti a pagare la differenza di prezzo di cui all'art.7 della legge 405/2001 per i farmaci di fascia A.***

Alla luce di quanto espresso dal Ministero della Salute e stante la preclusione per la regione Molise - essendo in Piano di rientro dal deficit sanitario e sottoposta a commissariamento - di concedere livelli ulteriori di assistenza - peraltro già sospesi per tutto il periodo di vigenza del Piano e per la durata della fase di gestione commissariale con DGR n.552/2008 e DCA n.13/2009 - a modifica delle circolari n. 2574/2009 e n. 14446/2011, si stabilisce che:

*sono esclusi dal pagamento della differenza di prezzo tra farmaco prescritto e farmaco di riferimento con prezzo più basso (art.7 legge 405/2011) **esclusivamente** :*

gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia;

gli invalidi vittime del terrorismo e delle stragi di tal matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.

Direttore del Servizio
dott.ssa Antonella Lavallo


Direttore Generale
Dott. Antonio Francioni
